

Assenza di condizioni per avviare la procedura di VIA e PAUR per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 26 novembre 2024, n. 21210 - Spagnoletti, pres.; Palma, est. - Orta Energy 8 S.r.l. (avv.ti Cassar, Malinverni, Rondoni) c. Regione Lazio (avv. Caprio) ed a.

Ambiente - Procedura di valutazione di impatto ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - Assenza delle condizioni.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 3 novembre 2023 e depositato il successivo 8 novembre 2023, la società ricorrente, proponente un intervento di realizzazione, e messa in esercizio, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (costituito da 4 aerogeneratori di potenza 28,8 MW da installare nel comune di Montalto di Castro, località Vaccareccia, Pantone, la Viola e delle relative opere ed infrastrutture di connessione site anche nel comune di Manciano (GR), località Cerquenella), agisce per l'annullamento del provvedimento del 5 settembre 2023, meglio in epigrafe indicato con il quale la Regione Lazio, preso atto della delibera di G.R. n. 171/2023, ha ritenuto che *“non sussistono le condizioni per avviare ulteriori procedimenti ai sensi dell'art. 27 bis, del D.Lgs.n.152/06 nella Provincia di Viterbo e si comunica, che a norma della Deliberazione 12/05/2023, n. 171, non potrà essere attivata la procedura ai sensi del comma 2 dell'art. 27 bis, del D.Lgs.n.152/06 del Progetto in argomento”*.

2. Parte ricorrente, che contesta partitamente il blocco dei procedimenti autorizzatori che sarebbe stato imposto, a suo dire, per la Provincia di Viterbo, dalla d.G.R. n. 171/2023, ha affidato il gravame ai seguenti motivi:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N. 171 DEL 12 MAGGIO 2023 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 20 E SS. DEL D.LGS. 199/2021 - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 10.09.2010 - VIOLAZIONE DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 - VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMI 1 E 3 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 194, PARAGRAFO 1, DEL TFUE, DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DELL'11 DICEMBRE 2018 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2022 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41, 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMI 1 E 3 COST. - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E NECESSITA' - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 20 E SS. DEL D.LGS. 199/2021 - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 10.09.2010 - VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMI 1 E 3 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 194, PARAGRAFO 1, DEL TFUE - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DELL'11 DICEMBRE 2018 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST. - CARENZA ASSOLUTA DI POTERE - IRRAGIONEVOLEZZA;

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 20 E SS. DEL D.LGS. 199/2021 - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 10.09.2010 - VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMI 1 E 3 COST. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST. - CARENZA ASSOLUTA DI POTERE - ARBITRARIETA';

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 20 E SS. DEL D.LGS. 199/2021 - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 10.09.2010 - VIOLAZIONE DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006;

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 20 E SS. DEL D.LGS. 199/2021 - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 10.09.2010 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 167 L. 244/2007 E DEL CONSEGUENTE D.M. 15 MARZO 2012, RECANTE DISCIPLINA SUL C.D. BURDEN SHARING - VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMI 1 E 3 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 194, PARAGRAFO 1, DEL TFUE, DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DELL'11 DICEMBRE 2018 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2022 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41, 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMI 1 E 3 COST. - CARENZA ASSOLUTA DI POTERE - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E NECESSITA' - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL



PRINCIPIO DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

VI. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DELL'11 DICEMBRE 2018 – VIOLAZIONE DELLA COMUNICAZIONE REPOWEREU DELLA COMMISSIONE DALL'8 MARZO 2022 – VIOLAZIONE DEL “PIANO REPOWEREU” DEL 18 MAGGIO 2022 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2022 - VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. – ECCESSO DI POTERE SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ;
VII. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 20 E SS. DEL D.LGS. 199/2021 – VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 10.09.2010 – VIOLAZIONE DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 167 L. 244/2007 E DEL CONSEGUENTE D.M. 15 MARZO 2012, RECANTE DISCIPLINA SUL C.D. BURDEN SHARING - VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMI 1 E 3 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 194, PARAGRAFO 1, DEL TFUE, DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DELL'11 DICEMBRE 2018 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2022 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41, 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMI 1 E 3 COST. – CARENZA ASSOLUTA DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA –VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E NECESSITA' – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

3. La ricorrente lamenta, in sintesi, che l'avvio del procedimento di PAUR in relazione al progetto presentato dalla ricorrente avrebbe dovuto essere esaminato in via prioritaria, ai sensi della lett. a) della DGR n. 171; in ogni caso, il blocco *sine die* dei procedimenti autorizzativi per gli impianti da fonte rinnovabili (“Impianti FER”) nella Provincia di Viterbo, blocco che sarebbe stato imposto dalla Regione Lazio con la d.G.R n. 171/2023 in totale carenza di potere per la vigenza del regime transitorio (in assenza dei decreti ministeriali attuativi del d.lgs. 199/2021) e in violazione del divieto di moratoria previsto dall'art. 20 comma 6 del d.lgs n. 199/2021, senza comunque considerare che l'impianto eolico dovrebbe sorgere in buona parte in area idonea, e, quindi, comunque al di fuori dall'ambito di applicazione della moratoria.

4. Si deduce, inoltre, la violazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e della disciplina relativa alla valutazione dell'impatto ambientale contenuta nel Codice Ambiente, che imporrebbero sempre una valutazione concreta dei progetti; il difetto di motivazione, in quanto la moratoria non può trovare giustificazione nel raggiungimento degli obiettivi regionali di burden sharing; la violazione della normativa comunitaria operante nella materia in esame, e, infine, il difetto di istruttoria e di motivazione, nella parte in cui la d.G.R n. 171/2023 individua un “criterio di riequilibrio territoriale”, composto da due parametri cumulativi che sarebbero – secondo la prospettazione ricorsuale- privi di alcuna razionalità e di alcuna base normativa.

5. Si sono costituite in resistenza la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo ed il Comune di Manciano.

6. Con ordinanza n. 8004 del 6 dicembre 2023 è stata respinta la domanda cautelare sul presupposto del difetto di interesse alla sospensione del provvedimento regionale del 5 settembre 2023 in ragione della tardiva contestazione della delibera di GR n. 171/2023, pubblicata in BUR n. 40 del 12 maggio 2023, in quanto essa, imponendo prescrizioni di non aggravamento della situazione dei territori della Provincia di Viterbo, si appalesa immediatamente lesiva dell'interesse di parte ricorrente all'immediato avvio del procedimento VIA.

7. In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 787 del 1° marzo 2024, ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della celere fissazione del ricorso da parte del Tar ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., demandando al Tribunale l'approfondimento dei seguenti aspetti:

1) la natura della delibera di Giunta regionale n. 171 del 12/05/2023 e, segnatamente, il suo eventuale carattere non vincolante per le autorità procedenti in quanto recante meri “Indirizzi e criteri transitori” e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui tali atti regionali sono “destinati a orientare la discrezionalità amministrativa nei procedimenti relativi alle domande di autorizzazione dei singoli impianti” senza però che alle regioni sia consentito “dettare direttamente per legge criteri generali per la localizzazione degli impianti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee guida: ancor più quando tali criteri si risolvano, in pratica, in divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio regionale...” (cfr. Corte cost. n. 216 del 2022 paragrafo 4.2);

2) la necessità di esaminare comunque il progetto nel merito, in relazione ai profili di compatibilità ambientale, in considerazione della presenza di 2 aerogeneratori su quattro, collocati in aree idonee;

3) la necessità di verificare in concreto, nell'ambito del procedimento di VIA, la sussistenza di un possibile effetto cumulo pregiudizievole, in relazione ai restanti due aerogeneratori, alla luce del criterio direttivo indicato nella DGR n. 171 del 2023 e la eventuale impossibilità di adottare misure di mitigazione dell'impatto”.

8. Le parti hanno presentato ulteriori memorie difensive e all'udienza pubblica del 17 luglio 2024 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

9. Alla valutazione più approfondita propria della presente sede di merito il ricorso si appalesa irricevibile ed inammissibile e in ogni caso infondato.

10. Quanto, in particolare, alla questione della natura della delibera di Giunta regionale n. 171 del 12 maggio 2023 se ne

conferma il valore di autovincolo per l'Amministrazione regionale e, quindi, l'efficacia immediatamente lesiva per la parte ricorrente, con il conseguente onere di immediata impugnazione non rispettato nel caso all'esame.

11. Principiando dal rilievo secondo cui il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati, in particolare nella Provincia di Viterbo, rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici, il citato atto giuntale ha stabilito, nelle more dell'adozione dei decreti disciplinati dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, indirizzi e criteri nell'avvio dei procedimenti concernenti impianti FER fotovoltaici a terra ed eolici.

12. In particolare, si è dato avvio prioritario, in ragione anche della specialità dei relativi procedimenti agli: a) interventi previsti per lo sviluppo delle FER nell'ambito del PNRR e Piano Nazionale Complementare; b) interventi per lo sviluppo delle FER nell'ambito della Programmazione unitaria 21-27 di cui alla d.g.r. n. 327 del 2021 e s.m.i;

13. Sicché, al di fuori di tali ipotesi, è stato previsto *per l'avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 adozione di un criterio di riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia di Viterbo che consenta, in relazione al principio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, in ogni singola provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione (lett.c).*

14. Si è quindi riconosciuta in relazione alla Provincia di Viterbo l'applicazione del criterio di riequilibrio funzionale e di sussidiarietà tra province (limitando per ogni singola provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione).

15. Alla luce di quanto sopra osservato l'atto giuntale contestato contiene, in buona sostanza, il regime delle aree che, quindi, riveste immediata efficacia lesiva e come tale è immediatamente e autonomamente impugnabile, poiché ad esso consegue la limitazione quantitativa degli impianti per singola provincia (che accede al criterio della sussidiarietà provinciale e di riequilibrio).

16. Dunque la lesione dell'interesse legittimo inciso si produce non nel momento in cui viene adottato l'atto applicativo, ma in quello in cui viene emanata la prescrizione che identifica, per ciascuna area, la percentuale degli impianti ammissibili, posto che l'atto conseguente è affatto consequenziale e vincolato, e in definitiva dichiarativo di un effetto preclusivo già spiegato dalla deliberazione giuntale.

17. Ciò premesso, si osserva che la sentenza della Corte Costituzionale n. 216 del 2022, richiamata anche dal Consiglio di Stato, dichiara l'incostituzionalità dell'art. 4, comma 17, l. reg. Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16, laddove - individuando una serie di aree inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW - , si pone in contrasto con la disciplina disegnata dal paragrafo 17 delle linee guida, enunciante principi fondamentali della materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », vincolanti anche per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. In base alle linee guida, infatti, la dichiarazione di inidoneità deve risultare quale provvedimento finale di un'istruttoria adeguata volta a prendere in considerazione tutta una serie di interessi coinvolti, mentre una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.

18. In particolare, al par. 4.2. della decisione da ultimo citata la Consulta ha precisato che sulla base del quadro normativo delineato dalle linee guida, nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, non può riconoscersi alle regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, « *alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa* » (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)» (sentenza n. 121 del 2022).

19. Dunque, non avendo la Regione Lazio imposto il criterio di riequilibrio per la Provincia di Viterbo con legge regionale, sebbene con atto amministrativo il ricorrente avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente.

20. Ne consegue la natura vincolata e consequenziale della nota con la quale si è denegato l'avvio del procedimento in ragione delle condizioni ostative fissate dalla deliberazione 171/2023.

21. Il che non esclude comunque la possibilità per il ricorrente di riformulare il progetto in conformità ai criteri direttivi indicati nella DGR n. 171 del 2023 ai fini della sua concreta valutazione.

22. Deve, in conclusione, ritenersi tardiva la domanda di annullamento della delibera di Giunta regionale n. 171/2023 (pubblicata in Burl n. 40 del 12 maggio 2023) e, quindi, inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione del provvedimento di archiviazione dell'istanza di avvio del procedimento di PAUR.

23. Il ricorso è in ogni caso infondato nel merito.

24. Premesso che la mancata adozione dei decreti ministeriali previsti dal d.lgs. n. 199 del 2021 ne impedisce allo stato la piena e compiuta operatività, si osserva che l'art. 20 comma 8 del d.lgs. n. 199/2021, nel dettare una disciplina transitoria (valida nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità che saranno

stabiliti dai decreti di cui all'art. 20 comma 1), non consente indiscriminatamente l'autorizzazione di tutti gli impianti, ma, anzi, delimita le aree idonee alla installazione degli impianti a fonti rinnovabili circoscrivendole esclusivamente a due tipologie:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

25. Di poi, l'art. 17 delle Linee Guida (d.m. del 2010), richiamate dalla stessa parte ricorrente, stabilisce che *“Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3.*

L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate”.

26. Nel vigore dell'attuale quadro normativo, pertanto, se è vero che non è consentito alle Regioni di dettare direttamente per legge criteri generali per la localizzazione degli impianti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee guida (come più volte stigmatizzato dalla Consulta), è altrettanto indubitabile che, in assenza dei decreti attuativi di cui al d.lgs. n. 199/2021, non è inibito alle Regioni di esercitare la propria competenza programmatica nei limiti della disciplina transitoria e delle stesse linee guida.

27. Orbene, la delibera giuntale gravata, laddove contiene prescrizioni di riequilibrio che presuppongono la densità impiantistica nella Provincia di Viterbo, non viola né le misure di salvaguardia ambientale indicate dall'art. 20 comma 8 del d.lgs. n. 199/2021, né i parametri indicati dalle Linee Guida del 2010.

28. Invero, sono le stesse Linee Guida a prevedere la facoltà per le Regioni di individuare nell'atto di programmazione i siti non idonei alla installazione degli impianti previo esame istruttorio delle condizioni ambientali che depongono per la non compatibilità in relazione alla elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

29. Era pertanto consentito in sede di programmazione regionale (delibera 171/2023) considerare e valutare la sproporzione della distribuzione degli impianti sui territori delle province della Regione Lazio (che sono stati accertati nelle percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78,08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0).

30. Principiando, quindi, da tali dati statistici (che non sono stati per nulla contestati in giudizio) non può considerarsi né arbitraria né irragionevole la conclusione a cui è giunta l'Amministrazione regionale allorché ha ritenuto che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati nella Provincia di Viterbo rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici.

31. In ragione, quindi, della particolare situazione della Provincia di Viterbo, il giudizio prognostico “di primo livello” (cfr. Corte Cost. n. 11/2022) contenuto nella d.G.R. 171/2023 circa l'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni dei singoli progetti (ai sensi dell'art. 17 delle Linee Guida) non può che coincidere, almeno fino all'auspicato riequilibrio impiantistico tra le diverse province (secondo l'indicato criterio del 50% massimo del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione), con l'obiettivo non assentibilità, all'attualità, del progetto oggetto di causa.

32. Ne consegue, per quanto sopra, che non era necessaria l'apertura del procedimento dal momento che quest'ultimo, per le ragioni anzidette, non avrebbe potuto che avere esito negativo.

33. Diventano, per l'effetto, non rilevanti le contestazioni formulate da parte ricorrente in relazione agli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. burden sharing), definiti con d.m. del 15 marzo 2012, anche perché la disciplina adottata dalla Regione non si fonda, all'evidenza, solo sul raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di fonti rinnovabili.

34. Né risultano violate le prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 secondo cui *“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”.*

35. A mezzo dei provvedimenti gravati, invero, la Regione Lazio non ha voluto imporre una vera e propria moratoria (recte, blocco o sospensione dei procedimenti PAUR), intendendo piuttosto perseguire il ragionevole riequilibrio nella

dislocazione degli impianti nell'ambito dei diversi territori delle province della Regione Lazio.

36. Per quanto sopra il progetto avrebbe comunque potuto essere esaminato ove parte ricorrente avesse previsto il collocamento dell'intero impianto in una provincia diversa da quella di Viterbo.

37. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile ed in ogni caso infondato nel merito.

38. La complessità delle questioni dedotte in giudizio legittima l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

(Omissis)